

ORDINANZA SINDACALE

Data: **09-02-2026** - Numero: **3** - Numero Registro Generale: **23**

Oggetto:

Disposizioni per la sicurezza nella giornata di sabato 21 febbraio 2026 in occasione della sfilata del CARNEVALINAS

Il Sindaco

Premesso

che le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcol hanno assunto con l'entrata in vigore della Legge 30 marzo 2001, n.125 *"Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati"* la valenza di interesse generale giuridicamente protetto e che come affermato dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 115/2011 le ordinanze previste dall'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. sono finalizzate a disciplinare *"adattamenti o modulazioni di precetti legislativi generali in vista di concrete situazioni locali"* ritenendo, pertanto la piena legittimità delle stesse ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sicurezza urbana;

Richiamati

il Decreto Legge 20/02/2017, n. 14 *"Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città"* convertito in Legge 18/04/2017, n. 48, il Decreto Legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito in legge 1 dicembre 2018 n. 138;

Attesa

la necessità di assicurare nel territorio del Comune di Guspini il normale svolgimento delle manifestazioni carnevalesche ed allo scopo di prevenire situazioni che potrebbero arrecare danno, molestia o disturbo alle persone;

Considerato

- che il giorno 21 febbraio 2026 si terrà la sfilata di carnevale con la presenza di carri allegorici con numerosi partecipanti;
- che per l'evento si prevede l'affluenza di numeroso pubblico sul territorio, proveniente da tutti i Comuni della zona;

Rilevato

che dall'esperienza di eventi precedenti della stessa portata:

- la presenza di bottiglie e/o contenitori di vetro costituisce un elemento di pericolo per la pubblica sicurezza se utilizzati quali strumenti impropri per ledere, se utilizzati in risse ovvero quali oggetti contundenti idonei ad offendere e danneggiare;
- il fenomeno dell'abbandono dopo l'uso, di contenitori di bevande in vetro e metallo, che spesso finiscono per essere frantumati per varie cause e lasciati sparsi al suolo, arreca danno al decoro cittadino e costituisce un pericolo per i passanti, rendendo inoltre difficoltose le operazioni di pulizia da parte del personale addetto, costituendo, inoltre, potenziali strumenti di difesa o offesa sia interi che ridotti in frantumi;

Preso atto

che tali comportamenti e situazioni alimentano la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini che lamentano lesioni al diritto di riposo, alla convivenza civile ed alla sicurezza ed incolumità pubblica, creando anche una turbativa al libero utilizzo degli spazi pubblici e intralcio alla circolazione stradale e forte limitazione all'azione di contrasto delle forze dell'ordine;

Ritenuto

opportuno provvedere al fine di prevenire atti che possano arrecare danni, oltre al decoro urbano, a cose, ovvero offesa o molestia alle persone, e di permettere un ordinato e civile svolgimento della manifestazione in programma il giorno 21 febbraio 2026, di vietare la vendita e la somministrazione di bevande in contenitori di vetro;

Ravvisata

la necessità di vietare nell'area interessata dalla manifestazione la detenzione e il consumo di bevande e lungo le strade che rimangono intercluse nel circuito in cui transita la sfilata;

Ritenuto

- che l'esperienza maturata nelle passate edizioni della manifestazione carnevalesca ha dimostrato che la detenzione e il consumo di bevande ad opera dei partecipanti la sfilata, figuranti appartenenti ai carri e non, lungo le strade in cui si transita con i carri comporta un venir meno del decoro, del rispetto delle norme di civile

convivenza divenendo causa di rischio a danno della sicurezza e dell'incolumità delle persone oltre che rendere possibile l'insorgere di turbative all'ordine pubblico;

- altresì che l'esperienza maturata nelle passate edizioni della manifestazione carnevalesca ha dimostrato che l'assenza di oggetti atti all'offesa (manganelli, martelletti e simili) è stata particolarmente apprezzata da visitatori e turisti, oltre che dai cittadini tutti, ed è segno di civiltà e buon gusto, oltre che di decoro;

Rilevato

che in occasione di grandi manifestazioni gli acquirenti, dei pubblici esercizi di somministrazione, di esercizi commerciali e di laboratori artigianali alimentari dopo aver comprato bevande analcoliche, alcoliche o superalcoliche e consumato il loro contenuto, sono soliti abbandonare sul suolo pubblico le bottiglie di vetro, talvolta frantumate;

Considerato

che l'abbandono in spazi pubblici di contenitori di bevande in vetro o metallo contribuisce a generare fenomeni di degrado del tessuto urbano e può creare grave pregiudizio dell'incolumità delle persone, in quanto i suddetti contenitori possono costituire fonte di pericolo attesa la possibilità di essere utilizzati quale strumento atto ad offendere, oltre che risultare pericolosi qualora infranti, soprattutto nell'ipotesi di una evacuazione dell'area;

Ritenuto

altresì opportuno per le stesse motivazioni, vietare la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro, metallo o plastica ai titolari di posteggi autorizzati per la somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica e ai titolari di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;

Vista

la potenziale pericolosità dei contenitori in vetro, interi e frantumati, ovvero di lattine lacerate, associata agli atteggiamenti prevaricatori ed aggressivi derivanti dall'assunzione di bevande alcoliche, i quali sono fonte di minaccia e intimidazione per i terzi che possono loro malgrado subire situazioni che mettono a rischio la loro incolumità e sicurezza;

Fermo restando

il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, come previsto dall'art. 689 del Codice Penale;

Valutata

la necessità dell'adozione di un provvedimento finalizzato al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in contenitori di vetro;

Visti

- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, in particolare:
- l'art. 1 ai sensi del quale l'autorità locale di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà;
- l'art. 9 ai sensi del quale chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse;
- l'art. 54 del T.U. delle leggi sull'ordinamento locale approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.M. 05/08/2008 - Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione;
- la Circolare n. 3644/C emanata in data 28/10/2011 dal Ministero dello Sviluppo Economico: "Decreto Legge 06/07/2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 35, commi 6 e 7. Liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura – Circolare esplicativa" nella quale si legge, fra l'altro, che " ... eventuali specifici atti provvedimenti, adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcolici), possono continuare ad essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di "vincoli" necessari ad evitare danno alla

sicurezza (...) e indispensabili per la protezione della salute umana (...), dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale", espressamente richiamati, come limiti all'iniziativa economica privata ammissibili, dall'art. 3, comma 1, del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14/08/2011, n. 148;

- la Circolare del Ministero dell'Interno a firma del Capo della Polizia Gabrielli Prot. n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017 e la circolare del Capo di Gabinetto Prefetto Piantedosi prot. N. 11001/1/110/(10) del 18.07.2018;
- le Circolari della Prefettura di Cagliari Prot. 0057452 del 12 giugno 2017 e Prot. 0075519 del 01.08.2018;

Ordina

Per quanto in premessa

dalle ore **12.00** del giorno **21 febbraio 2026** alle ore **02.00** del giorno **22 febbraio 2026**, all'interno del centro abitato:

1. È FATTO DIVIETO DI INTRODURRE, CONSUMARE, VENDERE E/O SOMMINISTRARE BEVANDE SUPER ALCOLICHE:

- lungo le strade della sfilata e nel raggio di 200 metri da dette aree **È VIETATA** la vendita per asporto o cessione a qualsiasi titolo di bevande in contenitori di vetro e metallo da parte di esercizi pubblici, degli esercizi in sede fissa, dei titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica, anche erogate da distributori automatici;
- nei Pubblici Esercizi e nei luoghi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande sia a posto fisso sia su area pubblica, è **consentita unicamente** la vendita mediante mescita al banco delle bevande esclusivamente in bicchieri di plastica e/o carta. **È tassativamente vietato servire bevande in contenitori di vetro;**

- 2. È FATTO OBBLIGO** agli esercenti di custodire i contenitori di vetro e metallo vuoti, evitandone l'esibizione e la facilità di asporto;
- 3. lungo le strade ricadenti all'interno del circuito della sfilata e nelle aree limitrofe È VIETATO A CHIUNQUE INTRODURRE, DETENERE, DEPOSITARE AL SUOLO CONTENITORI DI VETRO O METALLO O QUALUNQUE ALTRO TIPO DI CONTENITORE PER LIQUIDI;** è consentito eccezionalmente il possesso delle

bottiglie in plastica della capienza massima di 500 ml. contenenti acqua o bevande analcoliche;

4. Per ragioni di sicurezza pubblica in quanto oggetti atti ad offendere o che comunque possono essere fonte di pericolo per la pubblica incolumità **È VIETATO:**
5. vendere, detenere, cedere a qualsiasi titolo o far uso di oggetti contundenti di qualsiasi fattura o materiale (manganelli, martelletti, bastoni o simili), petardi, botti, razzi, e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti e di bombolette contenenti sostanze urticanti;
6. partecipare come figurante o seguire il corso della sfilata indossando zaini e/o borsoni.

Avverte

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti leggi e regolamenti, l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è punita, nei limiti stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, oltre al ritiro immediato ed al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/81. Ai sensi dell'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689, è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari a **€ 50,00**.

In caso di reiterata violazione degli obblighi e divieti previsti nella presente ordinanza, ad opera dei titolari degli esercizi pubblici, sarà disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a **3 giorni** nel rispetto della vigente normativa di settore.

Demanda

Agli uffici competenti la massima diffusione del presente provvedimento a mezzo comunicato stampa e utilizzando ogni altro mezzo idoneo;

Dispone

La pubblicazione, ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009, della presente Ordinanza sul sito istituzionale del Comune di Guspini all'indirizzo www.comune.guspini.su.it e la trasmissione a:

Prefettura Cagliari; Questura Cagliari; Stazione Carabinieri Guspini; Polizia Locale.

Informa

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico entro 30 gg. al Prefetto, entro 60 gg. al competente Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ai sensi dell'art. 16 della Legge 28/01/1977 n. 10 nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Le Forze di Polizia e Pubblica Sicurezza sono incaricate della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento.

Il Sindaco

Dott. Ing. Giuseppe De Fanti